

La Prevenzione Incendi nelle Strutture Sanitarie

il DM 19 marzo 2015

Le Procedure Autorizzative

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 221 del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il testo del DPR 1 agosto 2011 n° 151 avente titolo: “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, [...]*”; si tratta del nuovo regolamento che disciplina il tema della Prevenzione Incendi

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151

- Il nuovo Regolamento è entrato in vigore a far data dal 7 ottobre 2011
- Il regolamento prevede innanzi tutto una riorganizzazione delle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi, riducendo il loro numero dalla 97 di cui all'allegato al DM 16 febbraio 1982 alle attuali 80.
- Queste 80 attività sono suddivise, sulla base della loro complessità, in tre categorie (A, B e C), e gli iter procedurali per la loro gestione sono suddivisi secondo il seguente schema:

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151



Il D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151

Le Strutture Sanitarie sono identificate, tra le Attività soggette a controlli di Prevenzione Incendi elencate nell'Allegato al DPR 151/2011 e s.m.i., con il numero **68** e sono divise nella varie Classi a seconda della tipologia di prestazioni offerte:

- regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale
- assistenza ambulatoriale

e di dimensioni:

- numero di posti letto per il ricovero ospedaliero e/o residenziale
- superficie per l'assistenza ambulatoriale

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151

Attività 68

- **Attività 68.1.A** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, da 25 a 50 posti letto.
- **Attività 68.2.A** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a 1000 mq.
- **Attività 68.3.B** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, da 50 a 100 posti letto.
- **Attività 68.4.B** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1000 mq.
- **Attività 68.5.C** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100 posti letto.

II DM 19 marzo 2015

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015
il DM 19 marzo 2015 modifica ed aggiorna il precedente
DM 18 settembre 2002 ed entra in vigore il 25 aprile
2015.

In particolare gli Allegati I e II sostituiscono i Titoli III e IV
del precedente DM e l'Allegato III introduce il nuovo
Titolo V

II DM 19 marzo 2015

Come impostazione generale, il DM 19 marzo 2015 prevede, a seconda della tipologia di struttura, l'adeguamento per step successivi, fornendo precise scadenze temporali sia per l'adeguamento ai vari punti degli Allegati sia per la presentazione delle pratiche al Comando Provinciale VVF di competenza (Esame Progetto e Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Viene inoltre prevista la nomina di un Responsabile Tecnico Antincendio (RTA) e la redazione di un Sistema di Gestione Antincendio (SG)

In particolare di seguito si illustrano le scadenze previste per le varie tipologie di attività esistenti.

II DM 19 marzo 2015

Articolo 2: Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale oltre 25 posti letto

Adeguamento a quanto previsto dal Titolo III del DM 18 settembre 2002 come modificato dall'Allegato I ed al Titolo V introdotto dall'Allegato III

L'adeguamento può riguardare l'intera Struttura per step successivi (art. 2.1) o lotti della Struttura (art. 2.2).

Di seguito si illustrano gli adeguamenti per l'intera Struttura con le relative scadenze temporali

II DM 19 marzo 2015

Entro 12 mesi (25 aprile 2016) → presentazione Esame Progetto per adeguamento completo (att. Cat. B e C – oltre 50 posti letto)

Entro 12 mesi (25 aprile 2016) → presentazione SCIA attestante l'adeguamento ai seguenti punti del Titolo III come modificato dall'Allegato I (tutte le Categorie):

- 17.1 comma 2: bombole gas medicali
- 17.2.4: depositi sostanze infiammabili
- 17.3.1 comma 2: distribuzione gas combustibili
- 17.4.1 comma 1: impianti condizionamento, climatizzazione e ventilazione
- 17.5 commi 1 e 7: impianti elettrici
- 18.2: Estintori
- 19.1 e 19.2: Organizzazione e Gestione della Sicurezza Antincendio
- 20: Informazione e Formazione
- 21: Segnaletica
- 22: Istruzioni di Sicurezza

II DM 19 marzo 2015

Entro 3 anni (25 aprile 2018) → presentazione SCIA attestante l'adeguamento ai seguenti punti del Titolo III come modificato dall'Allegato I (tutte le Categorie):

- 13.3: Aree a rischio specifico soggette a controllo VVF (centrali termiche, gruppi elettrogeni, autorimesse, uffici, aule...)
- 14: ubicazione , separazioni, comunicazione
- 15.2: comma 1: reazione al fuoco dei materiali
- 15.4: limitazione alle destinazioni d'uso dei locali
- 17.1 commi 1 e 2: impianti a rischio specifico (bombole gas)
- 17.2.1 – 17.2.2 e 17.2.3: locali adibiti a depositi combustibili
- 17.2.5: locali adibiti a servizi generali (laboratori, lavanderie)
- 17.3.1 comma 1: distribuzione gas combustibili
- 17.3.2: distribuzione gas medicali
- 18.5: impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme antincendio

II DM 19 marzo 2015

Entro 6 anni (25 aprile 2021) → presentazione SCIA attestante l'adeguamento ai seguenti punti del Titolo III come modificato dall'Allegato I (tutte le Categorie):

- 15.5.1 commi 1,3 e 7 e 15.5.2: scale
- 15.6: impianti di sollevamento
- 17.4: impianti condizionamento, climatizzazione e ventilazione
- 17.5: impianti elettrici
- 18.3: rete idranti
- 18.4: impianto spegnimento automatico
- 19.3: Centro gestione emergenze

Entro 9 anni (25 aprile 2024) → presentazione SCIA attestante l'adeguamento ai restanti punti del Titolo III come modificato dall'Allegato I (tutte le Categorie)

II DM 19 marzo 2015

All'atto della presentazione della SCIA per tutte le scadenze → attestazione della predisposizione e dell'adozione di **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio** di cui al Titolo V introdotto dall'Allegato III e della nomina di **Responsabile Tecnico Antincendio** (interno o esterno alla struttura ed in possesso dei requisiti previsti dal DM 5 agosto 2011) e dell'individuazione di un numero congruo di Addetti Antincendio

II DM 19 marzo 2015

Articolo 3.1: Strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale con Superficie da 500 a 1000 mq

Adeguamento a quanto previsto dal Titolo IV Capo II del DM 18 settembre 2002 come modificato dall'Allegato II (salvo che sia già stata presentata SCIA)

- Entro sei mesi (25 ottobre 2015):
 - 26.1.3: depositi materiali infiammabili
 - 26.2: impianti distribuzione gas
 - 26.2.1: comma 2: bombole gas
 - 26.4: commi 1 e 7: impianti elettrici
 - 27: estintori
 - 29: organizzazione e gestione della Sicurezza Antincendio
 - 30: informazione e formazione
 - 31: segnaletica ed istruzioni di sicurezza

II DM 19 marzo 2015

- Entro tre anni (25 aprile 2018):
 - 23.1: aree a rischio specifico
 - 24.2 comma 1: reazione al fuoco dei materiali
 - 24.3: comma 2: destinazione d'uso dei locali
 - 26.1.1 e 26.1.2: depositi materiali combustibili
 - 26.1.4: locali adibiti a servizi generali (laboratori, lavanderie...)
 - 26.2.1 comma 1: distribuzione gas combustibili
 - 26.2.2: distribuzione gas medicali
 - 26.3: impianti condizionamento, climatizzazione e ventilazione
 - 26.4: impianti elettrici
 - 28: impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme

Entro sei anni (25 aprile 2021):

- Per i restanti punti

II DM 19 marzo 2015

Articolo 3.2: Strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale con Superficie oltre 1000 mq

Adeguamento a quanto previsto dal Titolo IV Capo II del DM 18 settembre 2002 come modificato dall'Allegato II (salvo che sia già stata presentata SCIA o siano stato pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o modifica già approvati dal Comando Prov.le VVF di competenza)

- Entro dodici mesi (25 aprile 2016):

Presentazione di richiesta di Esame progetto al Comando Prov.le VVF di competenza

II DM 19 marzo 2015

- Entro dodici mesi (25 aprile 2016):
 - 36.1: aree ed impianti a rischio specifico
 - 36.2.4: depositi sostanze infiammabili
 - 36.3: impianti distribuzione gas
 - 36.3.1 comma 2: bombole gas
 - 36.5 commi 1 e 7: impianti elettrici
 - 37.2: estintori
 - 38.1: organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
 - 38.2: procedure in caso di incendio
 - 39: informazione e formazione
 - 40: segnaletica ed istruzioni di sicurezza

II DM 19 marzo 2015

- Entro tre anni (25 aprile 2018):
 - 32.1: aree ed impianti a rischio specifico
 - 33: ubicazione
 - 34.2 comma 1: reazione al fuoco dei materiali
 - 34.4: destinazione d'uso dei locali
 - 36.1 comma 2: bombole gas
 - 36.2.1 - 36.2.2 e 36.2.3 : locali adibiti a depositi infiammabili
 - 36.2.5: locali adibiti a servizi generali (laboratori, lavanderie....)
 - 36.3.1 comma 1: distribuzione gas combustibili
 - 36.3.2: distribuzione gas medicali
 - 36.4: impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
 - 36.5: impianti elettrici
 - 37.5: impianti di rivelazione, segnalazione e allarme antincendio
 - 38.3: centro di gestione emergenze

II DM 19 marzo 2015

Entro sei anni (25 aprile 2021):

- Per i restanti punti

All'atto della presentazione della SCIA per tutte le scadenze → attestazione della predisposizione e dell'adozione di **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio** di cui al Titolo V introdotto dall'Allegato III e della nomina di **Responsabile Tecnico Antincendio** (interno o esterno alla struttura ed in possesso dei requisiti previsti dal DM 5 agosto 2011) e dell'individuazione di un numero congruo di Addetti Antincendio

Il DM 19 marzo 2015

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

E' UNA FIGURA CHE "POTRÀ COINCIDERE CON ALTRE FIGURE INTERNE ALL'ATTIVITÀ", INSERITA NELL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE E CON SPECIFICHE DELEGHE



IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON ESITO POSITIVO AL CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI AL D.M. 5 AGOSTO 2011: IN PRATICA **IL CORSO NECESSARIO AI FINI DELL'ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO**

Il DM 19 marzo 2015

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

NELLA REALTÀ QUOTIDIANA DELLE STRUTTURE SANITARIE IN MOLTI CASI SI VIENE A CREARE UNO “SCOLLAMENTO” TRA LA FASE PROGETTUALE, LA FASE REALIZZATIVA E QUELLA CERTIFICATIVA FINALE, CON TUTTI I PROBLEMI CHE NE CONSEGUONO

INFATTI IN GENERE GLI ENTI E I PRIVATI RESPONSABILI SI AFFIDANO A PROFESSIONISTI ESTERNI PER GLI ASPETTI LEGATI AGLI OBBLIGHI NORMATIVI (PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI, PROGETTI IMPIANTI/STRUTTURE, CERTIFICAZIONI, ECC.) MA NON POSSIEDONO UNA FIGURA IN GRADO DI GESTIRE E CONTROLLARE IL PROCESSO NEL SUO COMPLESSO

Il DM 19 marzo 2015

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

Questa figura non ha il compito di

REDIGERE IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI

REDIGERE LE ASSEVERAZIONI CHE ACCOMPAGNANO LE
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ PREVISTE AL
TERMINE DEI PERIODI INDICATI DALLA NORMA

REDIGERE CERTIFICAZIONI DI STRUTTURE E/O IMPIANTI
CORRELATI ALLE ASSEVERAZIONI PREVISTE NEGLI STEP
INDICATI DALLA NORMA

Il DM 19 marzo 2015

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

Questa figura ha il compito di

CONOSCERE LE NORME SPECIFICHE DI PREVENZIONE INCENDI
STABILIRE UN CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI IN
CONFORMITA' A QUANTO STABILITO DAL DM 19 MARZO 2015
VERIFICARE CHE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA VENGA
INOLTRATA AL COMANDO PROV.LE VVF NEL RISPETTO DELLE
SCADENZE PREVISTE
COLLABORARE ALLA REDAZIONE DEL **SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO** CON LE ALTRE FIGURE
INTERNE (RSPP, ASPP, RLS...) E VERIFICARE CHE LO STESSO
SIA CORRETTAMENTE ATTUATO

Il DM 19 marzo 2015

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

Questa figura ha il compito di

Conoscere il progetto di adeguamento antincendio, ne comprende gli aspetti tecnici e gli aspetti realizzativi, anche in termini di tempistiche

Conoscere la realtà dell'attività (impianti, strutture, procedure operative ordinarie di esercizio e procedure operative di emergenza, gestione del personale, ecc.)

Essere in grado di interpretare, integrare e armonizzare gli aspetti tecnici e di gestione al fine di raggiungere un obiettivo specifico

Il DM 19 marzo 2015

Il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio

E' IL DOCUMENTO CHE DEFINISCE IL SISTEMA DI GESTIONE DEVE PRENDERE COME RIFERIMENTO I PRINCIPI STABILITI D.M. 10 MARZO 1998: "CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO".

I contenuti del Documento sono indicati al Titolo V dell'Allegato III al DM 19 marzo 2015

Il DM 19 marzo 2015

Il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio

Deve esplicitare i provvedimenti per:

- l'identificazione e la valutazione dei pericoli derivanti dall'attività (quindi anche una forma di analisi del rischio);
- l'organizzazione del personale (in particolare le squadre di emergenza);
- il controllo operativo delle successive fasi di adeguamento (cioè come si verifica l'attuazione e il funzionamento del SG);
- la gestione delle modifiche (cioè gestire le modifiche in corso d'opera della struttura);

Il DM 19 marzo 2015

Il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio

- la pianificazione dell' emergenza;
- la sicurezza delle squadre di soccorso;
- il controllo delle prestazioni con riferimento anche ai cronoprogrammi;
- la manutenzione dei sistemi di protezione;
- il controllo e revisione del SG.

Importante: il SGSA deve contenere un esplicito riferimento alle Risorse che l'Azienda mette in campo per tali scopi (sia umane che economiche)

II DM 19 marzo 2015

Ogni compartimento deve avere un numero congruo di addetti antincendio (debitamente formati)

numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento	oltre 25 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
numero minimo di addetti di compartimento presenti H24			
strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 25 posti letto;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale	almeno 1	almeno 2	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;